

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii.. Decreto ministeriale 19/12/2022 n. 649010 art. 8 commi 1 e 5 e art. 11 comma 5. Disposizioni ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della regione Marche per l'annualità 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Agroambiente – SDA AN dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di stabilire in 10 ettari il limite massimo di superficie vitata richiedibile per le domande di concessione di autorizzazione di nuovi impianti viticoli, da realizzare nel territorio della regione Marche, presentate nell'anno 2024;
- di stabilire che, nel caso in cui nell'annualità 2024 le richieste ammissibili superino la superficie disponibile per la Regione Marche, il rilascio di autorizzazioni è garantito per una superficie minima pari a 0,5 ettari a tutte le domande di autorizzazione di nuovo impianto ammissibili; qualora la superficie di nuovi impianti disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio della superficie minima sopra definita, con successivo atto si provvederà a ridurre tale limite per tutti i richiedenti;
- di non applicare alle domande di concessione di autorizzazione di nuovi impianti viticoli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

presentate nell'anno 2024 i criteri di priorità previsti all'articolo 8 comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022;

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e ad AGEA Coordinamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 n. 649010 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.)
- Decreto della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste del 16/11/2023 n. 635939 (Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2024)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ss.mm.ii. come modificato dall'articolo 1 punto 9) del regolamento (UE) 2021/2117, istituisce, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2045, il sistema di gestione del potenziale viticolo basato sul regime delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (artt. 61 e seguenti).

L'articolo 63 del regolamento, come modificato dall'articolo 1, punto 11) lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2117, prevede che gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente o all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 *nonies*, dell'articolo 85 *decies* o dell'articolo 85 *duodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del regolamento stesso.

Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli è inoltre disciplinato:

- dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che rispettivamente integrano e recano modalità di applicazione del regolamento per quanto riguarda, tra l'altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti;
- dal decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 n. 649010 concernente le autorizzazioni per nuovi impianti, in particolare per quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Nello specifico il DM n. 649010/2022 stabilisce:

- all'articolo 5, che le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto nonché di quella soggetta a vincoli all'impianto del vigneto, pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione. Le richieste inoltre contengono la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta e l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto, salvo che non ricorrano i predetti casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- all'articolo 6, che in Italia le autorizzazioni di nuovo impianto sono rilasciate, ogni anno, nella misura dell'1% della superficie maggiore individuata tra:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) la superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nell'annualità precedente;
- b) la superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016, nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità precedente.

In proposito si evidenzia che la superficie disponibile a livello nazionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'annualità 2024, è stata stabilita dal decreto della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16/11/2023 n. 635939 in 6.851,35 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2023 integrata dalle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella stessa annualità.

Ai sensi dell'articolo 64 paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1308/2013, come modificato dall'articolo 1 punto 12) del regolamento (UE) 2021/2117, qualora le richieste ammissibili presentate in un determinato anno riguardino una superficie totale superiore alla superficie disponibile, il rilascio delle autorizzazioni avviene secondo una distribuzione proporzionale degli ettari in base alla superficie per la quale è stata presentata la domanda, fatta salva la decisione di stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e applicare, a livello nazionale o regionale, uno o più criteri di priorità previsti dalla lettera a) alla lettera h) dello stesso comma 2.

In merito, l'articolo 8 comma 1 del DM n. 649010/2022 dispone che le Regioni possono applicare alla superficie vitata stabilita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DM stesso e calcolata a livello regionale, uno o più dei seguenti criteri di priorità:

- A. organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo 1, lettera II del regolamento delegato UE 2018/273);
- B. le parcelle agricole identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273;
- C. superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273;
- D. superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/273.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 del richiamato DM n. 649010/2022, in caso di applicazione dei criteri di priorità, ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero, secondo la tabella riportata nell'Allegato II al decreto stesso, la ponderazione da attribuire ad ognuno di essi.

Sempre entro il 30 gennaio, con l'invio del richiamato Allegato II al decreto ministeriale, viene comunicata al Ministero la decisione di non applicare i predetti criteri di priorità.

All'articolo 8 comma 5 il DM n. 649010/2022 stabilisce inoltre che le Regioni possono fissare il limite massimo di superficie vitata richiedibile per domanda di concessione di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli da realizzare, che comunque non può essere superiore a 50 ettari per domanda.

L'articolo 9 comma 1 del DM n. 649010/2022 prevede la presentazione delle domande per la concessione di dette autorizzazioni al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno nell'ambito delle funzionalità del portale SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale).

L'articolo 10 del DM n. 649010/2022, al comma 1 prevede che le autorizzazioni sono rilasciate, sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero, entro il 1° agosto di ogni anno dalle Regioni competenti che pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale; tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie. Il successivo comma 2 stabilisce che, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione, senza incorrere nelle sanzioni previste all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, tramite le applicazioni messe a disposizione sul portale SIAN.

A sensi dell'articolo 11 comma 1 del DM n. 649010/2022, nel caso in cui le domande ammissibili riguardino una superficie totale superiore a quella messa a disposizione annualmente dal Ministero, è comunque garantita, alle singole Regioni, una superficie uguale o inferiore alla relativa percentuale di incremento di cui all'articolo 6, comma 1, calcolata a livello regionale. Alle Regioni è garantita altresì una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito di rinuncia.

Infine, l'articolo 11 comma 5 del DM n. 649010/2022 dispone che le Regioni, nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto calcolata a livello regionale, possono garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato entro il 30 gennaio di ogni anno al Ministero tramite il richiamato Allegato II al DM n. 649010/2022 e sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non fosse sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

Per quanto illustrato e stante la facoltà in capo alla Regione di definire talune condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di nuovo impianto, per l'anno 2024, come avvenuto nelle precedenti annualità, si ritiene:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire il limite massimo di superficie richiedibile per domanda in 10 ettari, inferiore al limite di 50 ettari definito a livello nazionale, in applicazione dell'articolo 8 comma 5 del DM n. 649010/2022. Detto limite risulta adeguato alle dimensioni aziendali medie regionali e idoneo a garantire un minor abbattimento proporzionale delle assegnazioni rispetto alle superfici richieste in caso di domande ammissibili superiori alla diponibilità;
- di prevedere che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Marche, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,5 ettari a tutti i richiedenti, in attuazione dell'articolo 11 comma 5; qualora la superficie di nuovi impianti disponibile per la Regione Marche non sia sufficiente a garantire il rilascio della superficie minima sopra definita a ciascuna domanda ammissibile, con successivo atto si provvederà a ridurre tale limite per tutti i richiedenti. La superficie minima garantita per domanda di 0,5 ettari, tenuto conto dell'andamento medio delle richieste prevenute nelle precedenti annualità, risulta compatibile con la superficie disponibile per le Marche per l'annualità 2024 di ettari 182 - corrispondente all'1% della superficie vitata regionale comunicata al Ministero ai fini dell'adozione del DD 534028/2023 - e adeguata a programmare interventi aziendali annuali di impianto vigneti.

Si ritiene invece di non applicare i criteri di priorità previsti all'articolo 8 comma 1, lettere A), B), C) e D) del DM n. 649010/2022 sopra elencati.

Ciò in quanto, nelle campagne 2022 e 2023, in cui non era prevista l'applicazione di alcun criterio di priorità, si è registrata addirittura una percentuale di assegnazione, calcolata come media ponderata sul richiesto, rispettivamente del 98,90% e del 100%.

A norma dell'articolo 8 comma 3 del DM n. 649010/2022, entro il 30 gennaio di ogni anno, le Regioni comunicano al Ministero il limite massimo di superficie richiedibile per domanda, secondo la tabella riportata nell'Allegato II al medesimo DM.

Le determinazioni di cui al presente atto sono state oggetto di condivisione con il tavolo di filiera vitivinicola regionale tramite consultazione telematica avviata in data 18 gennaio 2024.

Per le finalità stabilite all'articolo 8 commi 3 e 5 e all'articolo 11 comma 5 del DM n. 649010/2022, pertanto, il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e ad Agenzia per le erogazioni in Agricoltura Area Coordinamento, a ciascuno per quanto di competenza, ai fini della concessione delle autorizzazioni di nuovo impianto per l'anno 2024.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione, secondo il dispositivo del presente atto, di una deliberazione finalizzata a stabilire le disposizioni regionali, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 5 e articolo 11 comma 5 del decreto del ministro dell'Agricoltura, della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 n, 649010, da applicare alle domande di autorizzazione per i nuovi impianti viticoli, da realizzare nell'ambito della regione Marche, presentate nell'anno 2024.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Alessia Malandrino

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

